

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie; OFerr)

Modifica del 12 aprile 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 1983¹ sulle ferrovie è modificata come segue:

Art. 6 Approvazione dei piani di costruzioni e impianti

¹ I piani delle costruzioni e degli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia (impianti ferroviari) sottostanno all'approvazione secondo l'articolo 18 LFerr. Essi devono essere presentati conformemente all'ordinanza del 2 febbraio 2000² sulla procedura di approvazione dei piani di impianti ferroviari.

² Con l'approvazione dei piani l'Ufficio federale certifica che la documentazione approvata permette la realizzazione di una costruzione o di un impianto conformi alle prescrizioni.

³ L'Ufficio federale valuta la documentazione nell'ottica dei rischi che la realizzazione comporta. Può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporre l'esame da parte di periti o chiedere attestati al richiedente.

⁴ Esso può, sulla base del rapporto di sicurezza nell'ambito della procedura d'approvazione dei piani, decidere per quali costruzioni, impianti o parti degli stessi sono da presentare ulteriori attestati di sicurezza conformemente all'articolo 8a.

⁵ Esso emana direttive concernenti la consultazione di periti.

⁶ L'approvazione dei piani di costruzioni e impianti riveste valore di licenza di costruzione.

Art. 8 Autorizzazione d'esercizio

¹ In occasione dell'approvazione dei piani o dell'omologazione di tipo, l'Ufficio federale decide se la messa in servizio di un impianto ferroviario o di un veicolo richiede un'autorizzazione d'esercizio.

² Se è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'impresa ferroviaria presenta all'Ufficio federale un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 8a.

¹ RS 742.141.1

² RS 742.142.1; RU 2000 741

³ L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione d'esercizio dopo l'esame dell'attestato di sicurezza conformemente all'articolo 8a capoverso 2 e se sono adempiute le condizioni previste per l'approvazione dei piani o l'omologazione di tipo.

⁴ Se non è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'Ufficio federale, nell'ambito della vigilanza secondo l'articolo 9, può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell'impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, richiedere una conferma dell'impresa ferroviaria o ordinare l'esame da parte di un perito.

⁵ L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l'esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmette le necessarie informazioni.

⁶ L'Ufficio federale tiene un registro pubblico dei veicoli omologati. I veicoli portano una designazione del tipo secondo l'allegato 2 e un numero di omologazione. Questo è rilasciato dall'Ufficio federale in occasione della prima omologazione in Svizzera. Identifica un determinato veicolo (telaio) e non varia nemmeno in caso di trasformazione, cambiamento d'esercente, messa fuori servizio temporanea o omologazione temporanea all'estero.

Art. 8a Attestato di sicurezza

¹ L'attestato di sicurezza è compilato da specialisti, i quali vi appongono la loro firma.

² L'Ufficio federale verifica la completezza dell'attestato di sicurezza. Sulla base dello stesso verifica inoltre se sono realizzate le misure indicate nel rapporto sulla sicurezza.

³ L'Ufficio federale può controllare attestati di sicurezza mediante esame diretto dell'impianto.

⁴ Esso può decidere di consultare periti.

Art. 10 Responsabilità delle imprese ferroviarie

Le imprese ferroviarie sono responsabili della costruzione conforme alle prescrizioni, della sicurezza d'esercizio e della manutenzione degli impianti ferroviari e dei veicoli.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2000.

12 aprile 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz